

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

ID.2024_143 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 31/12/2028

Sommario

PREMESSE	1
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	1
1.1 <i>La piattaforma telematica di negoziazione</i>	1
1.2 <i>Dotazioni tecniche</i>	2
1.3 <i>Identificazione</i>	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 <i>Documenti di gara</i>	3
2.2 <i>Chiarimenti</i>	4
2.3 <i>Comunicazioni</i>	4
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
3.1 <i>Durata</i>	5
3.2 <i>Modifica del contratto in fase di esecuzione: opzioni e rinnovi</i>	5
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	7
5.1 <i>Self cleaning</i>	7
5.2 <i>Altre cause di esclusione</i>	8
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	8
6.1 <i>Requisiti di idoneità professionale:</i>	8
6.2 <i>Requisiti di capacità economica e finanziaria:</i>	9
6.3 <i>Requisiti di capacità tecnica e professionale:</i>	9
6.4 <i>Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</i>	10
7. AVVALIMENTO.....	11
8. SUBAPPALTO	12
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI	

GARA	13
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta	13
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	15
14.2 Documento di gara unico europeo	18
14.3 Documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del DL 12 gennaio 2019, n .14	18
14.4 Documentazione in caso di avvalimento	18
14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	19
15. OFFERTA ECONOMICA	20
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	22
17.1 Verifica documentazione amministrativa	22
17.2 Verifica dell'offerta economica	22
17.3 Verifica di anomalia delle offerte	23
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	23
19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
20. CODICE DI COMPORTAMENTO	24
21. ACCESSO AGLI ATTI	24
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
23.1 Informazioni	25
23.2 Adempimenti	25

PREMESSE

Con Determina a contrarre del Servizio Bilancio e Contabilità – Direzione Risorse della Città Metropolitana di Genova n. 2532 del 10/10/2024, questa Amministrazione ha disposto l'avvio di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora innanzi Codice), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso finalizzata all'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate gestite direttamente da Città Metropolitana di Genova per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026, con eventuale rinnovo fino al 31/12/2028, per un corrispettivo complessivo stimato, ai sensi dell'art. 14 del Codice, comprensivo di opzioni e rinnovi pari ad euro 76.800,00 (oneri fiscali esclusi).

La presente procedura negoziata si svolgerà sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'indirizzo www.acquistinretepa.it (d'ora innanzi Piattaforma).

Il presente Disciplinare e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della documentazione della procedura di gara, regolano le modalità di partecipazione e di aggiudicazione della procedura stessa.

Il **Responsabile Unico del Progetto** è la Dott.ssa Silvia Fabris, Dirigente del Servizio Bilancio e contabilità della Direzione Risorse di Città Metropolitana di Genova.

Il **Responsabile della fase di affidamento** è la Dott.ssa Francesca Damonte, Responsabile dell'Ufficio Centrale Acquisti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle *Regole del Sistema di e-Procurement*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre, se avvisato dall'operatore economico che abbia riscontrato quanto sopra con congruo anticipo (almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte), la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto

conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante, se avvisata dall'operatore economico con congruo anticipo (almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte) si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle *Regole del Sistema di e-Procurement*.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ii. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- iii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iv. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Help Desk della Piattaforma al numero dedicato alle imprese 800 062 060.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla Piattaforma nella **categoria Servizi di organismi di riscossione – CPV 79940000-5** così come disciplinato nelle *Regole del Sistema di e-Procurement*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera d'invito;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- d) Regole del Sistema di e-Procurement;
- e) Documento di gara unico europeo DGUE;
- f) Allegato A – Domanda di partecipazione;
- g) Allegato B – Domanda di partecipazione ausiliaria (nel caso di avvalimento);
- h) Allegato C – Dichiarazione di offerta;
- i) Allegato C1 – Costi della manodopera;
- j) Allegato D - Equivalenza delle tutele CCNL.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, al seguente link: <http://sua.cittametropolitana.genova.it> e sulla Piattaforma, accessibile tramite il link <https://www.acquistinretepa.it/>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/11/2024, in via telematica per mezzo della sezione "Chiarimenti" della Piattaforma, nell'interfaccia della singola procedura di gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale al link <http://sua.cittametropolitana.genova.it>.

A tutela degli operatori economici non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'appalto prevede il servizio di riscossione coattiva delle entrate gestite direttamente dalla Città Metropolitana di Genova per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2026, con possibilità di un eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi fino al 31/12/2028.

Il servizio oggetto dell'affidamento costituisce un unico lotto. Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice il servizio non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva della gestione.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pari a € 76.800,00 (diconsi

euro settantaseimilaottocento/00) oneri fiscali esclusi, così suddivisi:

A) Importo presunto biennio 2025/2026	32.000,00 €
B) Importo presunto eventuale rinnovo biennio 2027/2028	32.000,00 €
A) + B) Importo complessivo	64.000,00 €
Opzione di cui all'art. 120, comma 9 del Codice	12.800,00 €
TOTALE IMPORTO STIMATO	76.800,00 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato incidere per il 15% (pari a un importo di 4.800,00 euro per biennio), sulla base delle ore di lavoro stimate in ragione del servizio da svolgere.

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è individuato dalla Stazione Appaltante nel CCNL **terziario distribuzione e servizi, codice CNEL H011**.

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti costi per la sicurezza.

La stima di cui sopra è calcolata sulla base di:

- un recupero di crediti stimato in € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) annui;
- un aggio a base di gara (non soggetto a rialzo) del 4,00% (oltre IVA).

Il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando sull'aggio a base di gara il ribasso offerto dall'Appaltatore per il servizio in oggetto.

L'aggio è riconosciuto solo sui crediti effettivamente riscossi sul conto corrente all'uopo istituito dall'Amministrazione e dedicato agli incassi conseguenti l'attività di riscossione coattiva messa in atto dall'Appaltatore.

Sono inoltre riconosciuti i meri rimborsi (non soggetti ad IVA) delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle somme risultanti infruttuose nel caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista - Allegato A e B – di cui al D.M. 14 aprile 2023. La fatturazione dei predetti rimborsi spese è soggetta alla previa approvazione da parte di Città Metropolitana di Genova che effettuerà i controlli del caso. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive sarà posto a carico del debitore moroso, nella misura stabilita dall' Allegato A e B – di cui al D.M. 14 aprile 2023 e/o dalla normativa speciale in materia.

3.1 Durata

Il contratto ha una durata pari a 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e con termine il 31 dicembre 2026. Per termine si intende il limite temporale oltre il quale, in assenza di eventuale rinnovo contrattuale, non possono più essere affidati crediti all'agente della riscossione. Poiché il contratto prevede l'affidamento di liste di crediti da riscuotere in via coattiva, si intendono affidati i crediti le cui liste di carico siano perfezionate entro il 31 dicembre 2026.

3.2 Modifica del contratto in fase di esecuzione: opzioni e rinnovi

Il contratto potrà essere oggetto di eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto in corso di esecuzione.

Oltre alla possibilità di rinnovo, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice si prevede che, qualora nel corso del periodo contrattualizzato l'Amministrazione ritenesse opportuno richiedere all'Appaltatore servizi aggiuntivi e/o complementari non previsti dal Capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, gli stessi saranno oggetto di separato accordo nel rispetto della normativa vigente e comunque in misura non superiore al 20% del valore del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti speciali indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla

Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti ai punti seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le medesime attività oggetto del servizio.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite la

consultazione dell'albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- c) possesso di licenza per il recupero crediti per conto terzi, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Ai fini della comprova, il concorrente dovrà esibire copia di detta licenza.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

È richiesto di:

- a) non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre esercizi chiusi (2021-2022-2023).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione).

Ove le informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

- b) avere nel proprio organico, alla data di invio della lettera di invito, un numero di dipendenti non inferiore a dieci (10) unità.

Ai fini della comprova, viene acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante la visura camerale.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

È richiesto di:

- a) aver svolto con buon esito l'attività di riscossione coattiva di tributi locali e di altre entrate locali per 3 anni nel quinquennio 2019-2023 in almeno una (1) Provincia e/o Città Metropolitana e almeno tre (3) Comuni con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- b) aver adottato un sistema di Policy Aziendale integrata e certificata secondo gli standard:

- certificazione UNI EN ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni);
- certificazione UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità).

La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia del certificato di conformità, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato

richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui ai punti 6.1.a), 6.1.b) e 6.1.c) devono essere soddisfatti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2.a) deve essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Il requisito di cui al punto 6.2.b) deve essere posseduto e presentato cumulativamente dal raggruppamento o cumulativamente dal consorzio o dalle consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.3.a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, e dalla mandataria in misura maggioritaria.

Il requisito di cui al punto 6.3.b) deve essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) ed i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera h), del codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Il servizio è eseguito dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'art. 100 del Codice.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2.b.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Al fine di garantire la qualità e la professionalità nella resa delle prestazioni affidate a soggetto qualificato e per la necessità di rapportarsi a un unico operatore economico, in considerazione delle molteplici tipologie di entrate poste in riscossione e la complessità del servizio reso NON è ammesso il ricorso al subappalto, né la cessione (anche parziale) del contratto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nel caso dichiarati di applicare un contratto collettivo nazionale e territoriale diverso da quello di cui al punto 3, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, dovrà compilare e firmare digitalmente l'Allegato D – "Dichiarazione di equivalenza delle tutele", da presentare unitamente all'offerta economica.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Essendo l'importo dalla gara inferiore a 150.000,00 euro non è previsto per i concorrenti il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC del 19 dicembre 2023 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2024).

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 18:00 del giorno 29/11/2024** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata, trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Il formato e la dimensione massima dei file accettati sono definiti dalla Piattaforma.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nelle *Regole del Sistema di e-Procurement* e al manuale al link https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Risposta_RdO_MePA#RdO_Semplice, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L' "OFFERTA" è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta economica.**

Nel dettaglio, l'offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

- 1) **BUSTA AMMINISTRATIVA:** Allegato A - Domanda di partecipazione; DGUE; eventuale altra documentazione amministrativa in caso di avvalimento o raggruppamento;
- 2) **BUSTA ECONOMICA:** offerta economica predisposta dalla Piattaforma; Allegato C – Dichiarazione di offerta; Allegato C1 – Costi della manodopera; eventuale All D - Dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscano la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente, in particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Allegato A - Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.4;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 6) altra documentazione NON ECONOMICA ritenuta importante.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge 76/20;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici

adottato con D.P.R. n. 62/2013 nonché degli obblighi derivanti dal “ Codice di Comportamento” adottato dalla Stazione Appaltante con determinazione del Sindaco Metropolitan n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- di indicare le eventuali cause di esclusione non automatica previste dall’art. 95 Codice, in cui si trova;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, previsti dal presente disciplinare di gara;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) - c) – d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila e presenta il DGUE tramite la Piattaforma.

Un DGUE dev'essere compilato da:

1. gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
2. i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
3. l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
4. l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
5. i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o costituendi;
6. ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
7. le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
8. gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
9. gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;

14.3 Documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del DL 12 gennaio 2019, n .14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. 28

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione della domanda di partecipazione e del DGUE, da compilare nelle parti pertinenti,

contenente: la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse (dichiarazione di avvalimento).

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) All B - Domanda di partecipazione ausiliaria compilata nelle parti pertinenti;
- 2) DGUE;
- 3) contratto di avvalimento.

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le quote di ripartizione delle prestazioni nell'ambito del raggruppamento temporaneo.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti;
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve inserire la documentazione della busta economica sulla Piattaforma secondo le modalità di cui al punto precedente 12.1. L'offerta economica è firmata secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 14.1.

In particolare la busta economica è composta dei seguenti documenti:

- 1) Offerta economica predisposta dalla Piattaforma MEPA;
- 2) Allegato C – Dichiarazione di offerta;
- 3) Allegato C1 – Costi della manodopera;
- 4) Eventuale dichiarazione di equivalenze delle tutele del CCNL.

In caso di divergenza tra l'offerta espressa dal concorrente in sede di compilazione telematica del campo "Offerta Economica" e quella formulata attraverso il modello Allegato C, sarà considerata utile ai fini della valutazione quest'ultima; si raccomanda, pertanto, la puntuale compilazione del modello Allegato C, in ogni sua parte, il caricamento dello stesso a sistema e il suo inserimento nell'apposita busta telematica "Busta Economica".

L'offerta deve essere incondizionata ed è formulata sulla base dello specifico modello Allegato C nel quale devono essere indicati, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale unico offerto sull'aggio del 4% posto a base d'asta;
- la stima dei costi della manodopera;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si sottolinea che nell'offerta economica deve essere indicato il **ribasso offerto da applicare sull'aggio a base di gara, e **NON la percentuale richiesta per l'espletamento del servizio**.**

L'offerta economica della Piattaforma MEPA dovrà essere predisposta compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste.

Nell'Allegato C1 – Costi della manodopera devono essere dettagliati i costi della manodopera come indicati nell'Allegato C, con indicazione, su base annua, del numero di risorse umane che saranno dedicate al servizio, del loro inquadramento professionale, delle ore di lavoro stimate e del relativo costo.

Si precisa e si prescrive:

- qualsiasi elemento di carattere economico inserito nella busta relativa alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, sarà motivo di esclusione;
- che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- la percentuale di ribasso offerto può essere espressa con massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati dal concorrente più di tre decimali, ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta sarà effettuato il troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento. La percentuale di ribasso così espressa e formulata è impiegata per il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta.
- sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base di gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il prezzo risulta l'unico elemento di valutazione delle offerte, essendo predefinite le altre caratteristiche qualitative e quantitative del servizio, in quanto lo stesso, per le sue peculiari caratteristiche, è soggetto ad una specifica normativa.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il quale verrà determinato mediante **ribasso sulla percentuale di aggio posto a base di gara** con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54 del Codice.

Si sottolinea che nell'offerta economica dovrà pertanto essere indicato il **ribasso offerto da applicare sull'aggio a base di gara, e **NON la percentuale richiesta per l'espletamento del servizio**.**

La percentuale di ribasso offerto può essere espressa con massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui vengano indicati dal concorrente più di tre decimali, ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta

sarà effettuato il troncamento dei decimali eccedenti il terzo senza arrotondamento. La percentuale di ribasso così espressa e formulata è impiegata per il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 02/12/2024 alle ore 10:00**.

Le date delle successive sedute di gara, che avranno luogo presso la sede operativa della Stazione Appaltante, in Piazzale Mazzini 2, Genova, saranno rese note agli Operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La Piattaforma consente inoltre la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Inoltre al termine delle sedute "pubbliche" la SA provvederà a pubblicare e trasmettere agli operatori economici partecipanti, il relativo verbale di gara.

17.1 Verifica documentazione amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17.2 Verifica dell'offerta economica

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- d) mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- e) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto

non rispettano i documenti di gara, ivi se anormalmente basse;

- f) presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17.3 Verifica di anomalia delle offerte

La Stazione Appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 e dell'All. II.2 METODO A del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dall'Amministrazione autonomamente fuori Piattaforma, sulla base del ribasso percentuale indicato dall'operatore economico nella propria offerta economica.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1 ultimo capoverso del Codice.

Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare la congruità dei costi della manodopera e l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Salvo che l'Amministrazione non proceda in via d'urgenza nelle more delle verifiche sui requisiti, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del secondo classificato. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53, comma 4 del Codice.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 del Codice. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell'appaltatore, si darà corso a quanto previsto dall'art. 124 del Codice.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo

Regionale (T.A.R.) della Liguria. Via Fogliensi 2 16145 GENOVA.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 Informazioni

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Città Metropolitana di Genova tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale, compresa la fase di esecuzione contrattuale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all’obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

Il trattamento dei dati prescinde dal consenso dell’interessato in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l’osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio spettanti all’interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all’indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it/informativa_provincia_contratti_publici.

Il partecipante si impegna a fornire alle persone fisiche interessate dal trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, per conto del Titolare, indicando l’indirizzo web sopra citato.

23.2 Adempimenti

- 1) In conseguenza dell’affidamento l’operatore economico si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell’Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle

sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.

- 2) In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell’art. 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s’intende accettato senza riserve con la presentazione dell’offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L’esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
- 3) Conseguita l’aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:
 - a. le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
 - b. le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
 - c. le operazioni di trattamento previste;
 - d. le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
 - e. le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell’interessato, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 del GDPR;
 - f. le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
 - g. l’esistenza di disposizioni normative o dell’Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);
- 4) Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato.
- 5) La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:
 - a. informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
 - b. informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con PagoPA SpA;
 - c. la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;

- d. la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
 - e. la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
 - f. la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
 - g. le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
 - h. la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
 - i. l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
 - j. l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
- 6) Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'art. 35 del GDPR – il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.
- 7) Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:
- a. il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
 - b. le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
 - c. le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
 - d. le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
 - e. ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.
- 8) Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:
- a. i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
 - b. le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
 - c. le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
 - d. le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;

- e. il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
 - f. la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
 - g. nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).
- 9) In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:
- a. di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
 - b. di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
 - c. di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.